



Decreto legge “carburanti bis” Ulteriori disposizioni di interesse per il settore

FAI INFORMA 108/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

In relazione al recente [decreto legge n.42 del 3 aprile 2026](#), oltre alla proroga fino al prossimo 1° maggio dello sconto dell'accisa sui carburanti di 20 centesimi €/l (prevista all'art.1, comma 1, lett.b, – vedi la [nota FAI Confrtrasporto n.26/130](#) del 7 aprile 2026) il provvedimento – attualmente in corso di conversione in legge al Senato – contiene altre disposizioni di interesse tra cui le seguenti:

1.Disposizioni in materia di credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 1, comma 1, lett. a))

Viene sostanzialmente ripristinata la dotazione del credito d'imposta per il Piano transizione 5.0, che era stata ridotta a 537 mln dal recente decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026 – d.l. fiscale (con la conseguente riduzione dell'importo del suddetto credito al 35%).

La nuova norma stabilisce che le imprese che hanno presentato la domanda per il credito d'imposta Transizione 5.0 dal 7 al 27 novembre 2026 e ottenuto la conferma dal GSE, hanno diritto al credito d'imposta nella misura dell'89,77 per cento dell'importo originariamente richiesto (e atteso) per gli investimenti in beni materiali e immateriali inclusi negli allegati A e B della [legge n. 232 del 2016](#), e per le spese di formazione del personale.

Il limite di spesa complessivo per questa misura è fissato a 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, aumentando lo stanziamento di 537 milioni di euro previsto dall'art. 8 del DL Fiscale.

Viene poi introdotto il nuovo comma 3-bis, che stanziava ulteriori risorse, per sostenere i medesimi crediti d'imposta Transizione 5.0, in relazione agli investimenti per gli impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo. Sono ammesse al beneficio anche le spese per le certificazioni contabili, energetiche e di conformità al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH). La dotazione per questo intervento è ripartita nel triennio, nella misura di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Il Ministero delle Imprese e

del Made in Italy provvede all'erogazione dei contributi sulla base delle informazioni fornite dal GSE.

2. Rifinanziamento degli incentivi di intermodalità mare e ferro (art. 1, comma 1, lett. c))

Viene autorizzata l'ulteriore spesa di 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,52 milioni di euro per l'anno 2031 per l'incentivo al trasporto combinato marittimo Sea Modal shift.

Allo stesso modo, viene autorizzata l'ulteriore spesa di 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e i 1,93 milioni di euro per l'anno 2031, per l'incentivo al trasporto combinato ferroviario Ferrobonus.